

Reg. Sent. 60/2026

Depositata il 15.01.2026

2077/22 R.G. Tribunale

817/21 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

Motivazione contestuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - **dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera** - alla pubblica udienza del giorno **15 gennaio 2026** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D. C. G., nato a (...) il (...), ivi residente in (...);

libero assente

Difeso di fiducia dall'avv. P. C. del foro di Pescara

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 10 bis D.Lgs. 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante della (...) Srl, ometteva il versamento, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale 770 e comunque entro il 31.10.2017, delle ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell'anno d'imposta 2016 per l'ammontare complessivo di € 236.476,87.

In Pescara, il 31 Ottobre 2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Angela Sollecchia

- Avv. E. A. del foro di Pescara

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto in data 1.3.2021 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio D. C. G. per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

All'udienza dell'11.1.2024 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti

Nel corso del processo è stata espletata attività istruttoria consistita in acquisizioni documentali e nell'esame del testimone indicato nella lista del Pubblico Ministero funzionario dell'agenzia delle Entrate F. T., audita all'udienza del 12.9.2024. Le successive sedute sono state rinviate per l'acquisizione della documentazione costituita dagli avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dalla certificazione delle ritenute di cui all'imputazione.

All'odierna udienza, le parti concordemente hanno chiesto l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.

Invero, all'udienza del 12.9.2024, la teste F. T., funzionario, lavorando sulle liste inviate dalla direzione centrale, aveva riscontrato l'omesso versamento delle ritenute a titolo di imposta operate dalla (...) Srl, di cui il D. C. era rappresentante legale, nell'a.i. 2016, attestate dal Modello 770 presentato nel 2017. Le ritenute non versate ammontavano ad euro 236.476,00.

Quanto riferito dalla teste (i.e. l'omesso versamento delle ritenute dichiarate nel Modello 770, e quindi asseritamente operate) è stato riscontrato dalla documentazione acquisita in atti, relativa all'avviso inviato dall'Amministrazione Finanziaria al D. C., recante il dettaglio delle ritenute dichiarate e non versate. La teste non ha potuto riferire in ordine all'eventuale certificazione delle predette ritenute, certificazione della cui esistenza non risulta alcuna prova. Orbene, all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 175/2022, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 158/2015, nella parte in cui ha inserito le parole *“dovute sulla base della stessa dichiarazione”* nel testo dell'art. 10 bis del D.Lgs. n. 74/2000.

Con tale pronuncia, infatti, è stata ridefinita la fattispecie incriminatrice di cui all'art.10 bis del D.lgs. n. 74/2000, stabilendo che il reato di omesso versamento di ritenute certificate è legittimamente configurabile solo se il mancato versamento è risultato dalla certificazione rilasciata ai sostituiti d'imposta.

Ne segue la mancata dimostrazione da parte della pubblica accusa della sussistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie in esame (i.e. la certificazione delle ritenute il cui versamento risulta omesso) con la conseguente irrilevanza penale della condotta contestata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di D. C. G. per il reato ascrittogli perché lo stesso non è più previsto dalla legge come reato.

Pescara, 15.1.2026

IL GIUDICE

(dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera)